

conto dell'assenso deliberante degli scabini, prende nome di *placitum* (§ 53).

Quanto alla composizione del tribunale regio, essa dipende in gran parte dalla volontà del sovrano, che talvolta riunisce e presiede i propri ufficiali, ascoltandone il consiglio e formando così il tribunale di palazzo (*curia regis, curia palatina*); talvolta delega il giudizio ai propri gasindi o fedeli, riservandosi soltanto l'approvazione. Nel tempo franco, come normale rappresentanza del re, valgono i *missi dominici*, che, nei distretti ad essi assegnati, avevano anche autorità di giudicare le controversie tuttora pendenti o le cause in sede d'appello; oltrechè in materia di giurisdizione volontaria, quando fosse di spettanza regia.

§ 34. — Oltre le opere del Ficker, del Bethmann-Hollweg, del Fustel de Coulanges e del Mayer, cit. a § 4 (II, 1 e 3 III, 2), si veda Beauchet, *Hist. de l'organ. judiciaire en France*, Paris, 1886; Saleilles, *Du rôle des scabins et des notables dans les tribunaux carolingiens*, in *Revue hist.*, t. XL, 1889; Checchini, *I consiliarii nella storia della procedura*, Venezia, 1908, (Estr. dagli *Atti dell'Ist. ven.*); Id., *Studi sull'ordinamento processuale*, Padova, 1925; Salvioli, *Storia della procedura civile e criminale*, Milano, 1925.

§ 35. — Rapporti fra Stato e Chiesa.

Il passo decisivo della Chiesa, nel conseguimento delle sue forze politiche, è mosso durante il periodo barbarico. Il fatto, già avviato nel periodo precedente (§ 17), si compie in forza di due grandi cause: il rilassamento dell'autorità dell'Impero d'Oriente sulla Chiesa romana, e l'attitudine di perpetuo contrasto, nei rapporti con lo Stato longobardo, considerato come usurpatore e illegittimo; onde ne venne che la Chiesa potè tenersi libera da ogni dipendenza politica dallo Stato ad essa più prossimo e per essa più pericoloso, e disporre poi delle sue armi spirituali a favore dei Franchi, derivandone inesauste pretese di protezione e di dominio.